

N. Preventivo: PK210388

N. Commessa: KQU210025

Data Preventivo: 17 maggio 2021

COMUNE DI REGGIO EMILIA

PIAZZA PRAMPOLINI 1

42121 REGGIO EMILIA RE

alla c.a. di

Q.tà	Descrizione	Prz.Un €	Totale €
REGGIONLINE			
RESTATE			
1,00	Diffusione Banner Medium Renctalgne Above 300x250 pixel in rotazione in home page per 2 settimane	350,00	350,00
n. 2 settimane = € 350,00			

Totale

€ 350,00

Modalità di Pagamento: Bonifico Bancario 30 GG DF FM

Dati Bancari:

BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA
BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA
SEDE DI REGGIO EMILIA

c/c: 000002037730
ABI/CAB: 0538712800
IBAN: IT90P0538712800000002037730
SWIFT: BPMOIT22XXX

Condizioni di Vendita

1) **KAITI expansion srl** si incarica di effettuare la raccolta pubblicitaria con i Mezzi, le modalità riportate a verso ed alle condizioni di vendita generale qui elencate e in particolare al prezzo per unità di misura precisato a fianco di ciascun Mezzo. I prezzi si intendono al netto dello sconto di quantità previsto dal listino vigente e al netto di I.V.A. ed eventuali spese bancarie di incasso. **TRmedia srl** si incarica di effettuare la pubblicità con i Mezzi e le stesse modalità riportate.

2) I prezzi della presente proposta di contratto potranno subire modifiche - con preavviso di 3 mesi - al variare delle tariffe del listino prezzi dei Mezzi oggetto della proposta di Pubblicità. Nel caso di aumento delle tariffe **KAITI expansion srl** riconosce alla Committente la facoltà di:

a) diminuire lo spazio pubblicitario ordinato onde non aumentare l'importo globale del presente contratto;

b) recedere dal contratto per la parte non fruita.

La facoltà di recesso deve essere esercitata a mezzo raccomandata A.R. da spedire a **KAITI expansion srl** entro 15 gg. dalla data di ricevimento dell'aumento delle tariffe del listino prezzi.

In questo caso la Committente - per la parte di contratto già fruita - potrà beneficiare soltanto degli sconti che, secondo il listino in vigore, corrispondono allo spazio utilizzato.

3) La proposta di pubblicità descritta a verso si intende irrevocabile ed il contratto si ritiene concluso nel momento in cui è portato a conoscenza della Direzione di **KAITI expansion srl** che, solo qualora intenda approvarlo, provvederà a darne conoscenza per iscritto alla Committente. In ogni caso l'esecuzione della Pubblicità sarà la prova della conclusione del contratto.

4) La Direzione Editoriali possono, per qualsiasi causa e motivo, rifiutare la proposta di pubblicità, senza che ciò possa dar luogo da parte della Committente a richieste di indennizzi o danni né alla sospensione o al rifiuto del pagamento della pubblicità già effettuata.

5) La responsabilità per la pubblicità effettuata per il suo contenuto o comunque per i suoi effetti diretti e indiretti spetta esclusivamente alla Committente nei confronti degli Editori, del pubblico, di enti e amministrazioni pubbliche e dei terzi in genere. **KAITI expansion srl** e **TRmedia srl** sono espressamente sollevate da qualsivoglia responsabilità inerente i diritti d'autore, della **SIAE** ed i Piccoli Diritti Musicali. Si intendono qui espressamente richiamate e accettate tutte le norme contenute nel codice di Autodisciplina Pubblicitaria, comprese quelle sulla competenza al Comitato di Accertamento e del Giuri. **KAITI expansion srl** è espressamente autorizzata a rifiutare l'effettuazione di Pubblicità che sia in qualsiasi modo contraria a disposizioni legislative o amministrative.

6) I diritti derivanti dalla proposta e dall'eventuale successivo perfezionamento dell'accordo non possono essere ceduti dal preponente a terzi.

7) In nessun caso la proposta può implicare la concessione di diritti di esclusiva e conseguenti divieti di pubblicità nei confronti dei concorrenti o di altri.

8) Nel caso di cessione o successioni a qualsiasi titolo dell'azienda della Committente, la concessionaria o l'avente causa subentreranno in tutti i diritti e gli obblighi derivanti dalla proposta o dal contratto.

9) **KAITI expansion srl** è espressamente sollevata senza alcuna responsabilità per indennizzi o danni, dall'obbligo di continuare l'esecuzione della pubblicità su quei Mezzi per i quali cessasse per qualunque causa o motivo di avere la concessione per la pubblicità. Nel caso che un Mezzo cessi le proprie pubblicazioni, la proposta verrà meno automaticamente ovvero il contratto si risolverà di diritto, fermo restando l'obbligo del pagamento della pubblicità già eseguita.

10) La Committente si impegna a consumare l'intera quantità commissionata entro il termine convenuto. La presente proposta di contratto è valida 12 mesi e la facoltà di prorogare ulteriormente tale termine è riservata agli Editori. Qualora, per mancanza di tempestive disposizioni, alla scadenza della presente proposta di contratto, la quantità impegnata non risultasse interamente consumata **KAITI expansion srl** è

autorizzata fin d'ora a fatturare, al prezzo concordato nella presente proposta di contratto, il 75% della quantità ordinata e non utilizzata. Qualora invece l'effettiva quantità consumata risultasse superiore a quella impegnata, per la sola parte in supero verrà applicato il maggior sconto previsto dalla scala sconti del listino attualmente in vigore, con la gradualità ivi stabilita. Tale agevolazione verrà applicata in via scalare ogni volta che verranno date ulteriori disposizioni.

11) La collocazione della pubblicità è subordinata alla importazione del mezzo prescelto. Comunicazioni, ordini di sospensione o ripresa dovranno essere per iscritto in tempo utile. Reclami su avvisi pubblicitari dovranno essere presentati entro 3 giorni dalla prima pubblicazione.

12) **KAITI expansion srl** non assume alcuna responsabilità per errori nell'esecuzione della pubblicità e pertanto non sarà tenuta ad alcun indennizzo o risarcimento, salvo la concessione di una quantità proporzionale in un periodo a sua scelta e sempre che la pubblicità eseguita sia risultata errata.

13) **KAITI expansion srl** non sarà ritenuta responsabile per quanto riguarda le indicazioni di data e di posizione della pubblicità sempre che non esista al riguardo espresso accordo. L'impossibilità di rispettare l'accordo per cause di forza maggiore non dà diritto a richiesta di indennizzo.

14) Qualora **KAITI expansion srl** sia incaricata dal Committente di effettuare la produzione dello spot pubblicitario, il materiale necessario dovrà prevenire almeno 10 gg prima dell'inizio della campagna. Se le suddette scadenze non fossero rispettate dal Committente e di conseguenza l'emissione non potesse avere luogo, lo spazio verrà fatturato al 75% del costo convenuto.

15) Qualora la Committente non richiedesse la restituzione del materiale utilizzato entro 2 mesi dalla data dell'utilizzazione **KAITI expansion srl** non risponderà della sua conservazione.

16) Il saldo delle fatture dovrà avvenire inderogabilmente entro il termine stabilito dalla presente proposta di ordine. In caso di pagamento ritardato, rispetto ai termini sopraindicati, decorreranno automaticamente a favore del creditore, senza necessità di messa in mora, gli interessi ad un tasso annuo superiore di 3 punti a quello indicato dall'ABI (Associazione Bancaria Italiana) quale <Prime Rate> per tutto il periodo del ritardo del pagamento. Inoltre decorsi 10 giorni dalla scadenza del termine previsto per il pagamento, senza che lo stesso sia stato effettuato sarà facoltà di **KAITI expansion srl** sospendere la pubblicità considerato risolto il contratto per inadempimento, fatto salvo ogni diritto di risarcimento dei danni.

17) Sono validi soltanto i pagamenti dati direttamente a **KAITI expansion srl** o a mezzo ricevuta bancaria con spese o bonifico bancario, come stabilito in fattura. Nel caso in cui si accetti la cessione di credito ad una Società di Factoring come pure nel caso di cessione di credito ordinaria. Nel caso ci sia un accordo per il pagamento rateizzato l'importo di tutta l'iva evidenziata in fattura sarà inserita nella prima rata concordata.

18) La Committente allegnerà alla presente regolare procura qualora il presente ordine venisse sottoscritto dalla propria Agenzia di Pubblicità.

19) Nel caso in cui la Committente venisse assoggettata a procedura di fallimento o concordato preventivo o amministrazione controllata o ad altra procedura concorsuale, **KAITI expansion srl** potrà autonomamente ritenere inefficace la proposta ovvero risolto di diritto il contratto nonché sospendere immediatamente l'effettuazione della pubblicità ancora prevista, fermo restando l'obbligo della Committente per il pagamento della pubblicità già effettuata.

20) Per qualsivoglia controversia dovesse insorgere in relazione all'interpretazione, esecuzione e risoluzione della presente proposta di contratto e del successivo contratto è espressamente stabilita, in via esclusiva, la competenza del Foro di Reggio Emilia.

21) Per quanto non espressamente stabilito dal presente contratto si fa riferimento al C.C.

ART. 13 del Regolamento UE 2016/67: tutela dei dati personali.

Kaiti expansion srl, titolare del trattamento dei dati personali forniti dal Cliente mediante compilazione della proposta di contratto, informa il Cliente, ai sensi e per effetto del Regolamento Europeo 2016/679, che i predetti dati personali saranno trattati esclusivamente per finalità commerciali, nonché per l'esecuzione del rapporto negoziale tra le parti.

Verranno gestiti con l'ausilio di archivi cartacei e di strumenti informatici e telematici idonei a garantire la massima sicurezza e riservatezza, al solo fine di dare esecuzione ai servizi.

Per integrale accettazione e benestare

Timbro e firma

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 c.c. il cliente dichiara di approvare specificatamente tutte le clausole (da 1 a 21).

Timbro e firma